

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2674 del 11/06/2020
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA SORGENTE DEL FOSSO BORA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO CONSUMO UMANO E OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE DEL FOSSO DI TEGGIE IN COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' RAMISETO-TEGGIE - CODICE PROCEDIMENTO RE07A0016. TITOLARE: CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI TEGGIE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2747 del 10/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

PRATICA N. 32300/2018

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA SORGENTE DEL FOSSO BORA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO CONSUMO UMANO E OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE DEL FOSSO DI TEGGIE IN COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' RAMISETO-TEGGIE - CODICE PROCEDIMENTO RE07A0016.

TITOLARE: CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI TEGGIE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994,

DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO

- che con Determinazione Regionale n. 11754 in data 06/10/2008 è stata assentita al Consorzio Acquedotto Rurale di Teggie CF 91010860350 la concessione con procedura semplificata per la derivazione di acqua pubblica da sorgente del fosso Bora, per la portata massima di l/s 0,1 e per un volume complessivo annuo di mc 4,5 da destinare ad uso consumo umano, con scadenza 05/10/2013;
- che con Determinazione Regionale n. 8136 in data 16/06/2014 è stato assentito il rinnovo della succitata concessione, con scadenza 05/10/2018;

PRESO ATTO dell'istanza in data 02/10/2018 presentata dalla stessa ditta Consorzio Acquedotto Rurale di Teggie CF 91010860350 tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione.

DATO ATTO

- che la domanda di rinnovo è stata presentata in data anteriore alla scadenza della concessione e contiene tutti gli elementi utili di cui alla normativa di riferimento per la tipologia d'appartenenza;
- che nell'istanza di rinnovo il richiedente ha dichiarato che sia l'opera di presa, sia la quantità e le modalità di utilizzo della derivazione sono rimaste invariate rispetto alla concessione originaria.

ACCERTATO che l'utenza in esame è così caratterizzata:

- prelievo di acque **sorgive**
- portata massima **0,1 l/s**;
- volume annuo massimo **4,5 mc** (corrispondente alla **portata media di l/s 0.0002**);
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **non classificato**.
- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di un rinnovo senza variazioni di concessione rilasciata nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna che quindi ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- a seguito delle verifiche sull'impatto generato dal prelievo, svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 del

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione", pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico all'occupazione di suolo demaniale del fosso delle Teggie ad uso attraversamento con la condotta idrica di adduzione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PG/2020/50308 in data 03/04/2020, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della concessione;
- che i canoni di concessione delle pregresse annualità dal 2015 al 2019, risultano regolarmente corrisposti;

CONSIDERATO, inoltre:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo per la derivazione d'acqua pubblica, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie di cui alla DGR n. 1225/2001 (uso consumo umano con prelievo medio annuo fino a 0,1 l/s), così come modificato dalla DGR n. 609/02, che prevede un importo fisso;
- che ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera f), l'importo del canone annuo di concessione dovuto per **l'occupazione di suolo demaniale** del fosso di Teggie, per l'annualità 2020 ammonta a € 153,60;
- che complessivamente il **canone annuo 2020**, per la **derivazione d'acqua pubblica e per l'occupazione di suolo del demanio idrico**, ammonta a **€ 280,10 (€ 153,60+€ 126,48)**;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che in occasione del precedente rinnovo il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato costituito per l'importo di **€ 272,00**;
- che pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 8,10** ad integrazione del deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 280,10** quale canone per l'annualità **2020**;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 05/03/2020;
- che il richiedente in data 27/05/2020 ha versato l'importo di € 8,10 ad integrazione del deposito cauzionale originariamente costituito, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, e pertanto l'importo aggiornato risulta pari ad € 280,10;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il rinnovo della concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D.L. 19 marzo 2020 n. 18.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **Consorzio Acquedotto Rurale di Teggie** CF 91010860350 con sede in Ventasso (RE) il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica da **sorgente del fosso Bora**, in Comune di **Ventasso** (RE) località **Ramiseto-Teggie**, da destinare all'uso consumo umano;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata media nell'arco dell'anno non superiore a l/s 0,1 e un volume complessivo annuo di m³ 4,5 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che il rinnovo decorre dal 05/10/2018, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e a norma della D.G.R. 787/2014 la durata sia valida fino al **31 dicembre 2022**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 280,10** per l'anno **2020** dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 280,10** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, e dall'art. 20 della L.R. 7/2004, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- g) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- h) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- i) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- j) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- k) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto;
- l) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale

ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(*originale firmato digitalmente*)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica da **sorgente del fosso Bora** ad uso **consumo umano** in territorio del Comune di **Ventasso (RE)** località **Ramiseto-Teggie** richiesta dalla ditta **Consorzio Acquedotto Rurale di Teggie**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- La captazione e raccolta delle acque della sorgente avviene mediante apposita opera di drenaggio consistente in un bottino di presa realizzato in muratura, posto a monte dell'abitato di Teggie, a circa m 400 di distanza, adiacente al quale si trova la camera di raccolta avente una capacità di circa m³ 4,5 dalla quale parte la tubazione principale che si dirige verso l'abitato distribuendo l'acqua vettoriata ai vari utenti del succitato acquedotto rurale;
- le opere di prelievo sono site in località Ramiseto-Teggie del Comune di Ventasso (RE) su terreno di proprietà della ditta Piazzi Carolina a ciò consenziente, censito nella sezione di Ramiseto al foglio 22 particella 530 - coordinate ED50-UTM32: X = 602.757 Y = 4.919.211;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per uso consumo umano con un consumo annuo di m³ 4,5.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima di prelievo l/s 0,1;
- volume annuo complessivo prelevato circa m³ 4,5

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è rinnovata con durata **fino al 31/12/2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati

- all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Rinnovo della concessione**

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.7** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio della derivazione nel periodo di validità della precedente concessione, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 283,76**, comprensivo degli interessi legali, come di seguito specificato:

Anno/periodo	Importo canone dovuto	Importo versato	Differenza dovuto-versato	Interessi legali	Somma dovuta
Da ottobre 2014 a settembre 2015	€ 272,00	€ 272,00	-	-	-
Da ottobre 2015 a settembre 2016	€ 273,50	€ 273,50	-	-	-
Da ottobre a dicembre 2016	€ 68,38	€ 68,40	€ - 0,02	-	- € 0,02
2017	€ 273,77	€ 273,77	-	-	
2018	€ 275,96	€ 273,77	€ 2,19	€ 0,03	€ 2,22
2019	€ 279,83	-	€ 279,83	€ 1,73	€ 281,56
TOTALI	€ 1.443,44	€ 1.161,44	€ 282,00	€ 1,76	€ 283,76

5.4 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2020** ammonta a **€ 280,10**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

5.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte

dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 8,10**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulta pari ad **€ 280,10** corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni e dell'art. 20 della L.R. 7/2004.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 Dispositivo di misurazione - Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente, sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

7.2 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, riferito all'occupazione demaniale del **fosso delle Teggie** ad uso **attraversamento con la condotta idrica di adduzione**, che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

7.2.1 - Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, a qualsiasi opera o cosa esistente, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

7.2.2 - Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del **FOSSO TEGGIE** in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

7.2.3 - Le aree demaniali occupate devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio di Protezione Civile -Servizio Area Affluenti Po -sede di Reggio Emilia. Gli eventuali interventi di manutenzione autorizzati, sono a carico del concessionario.

7.2.4 - Il concessionario deve posizionare in zona ben visibile, una insegna con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.

7.3 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.4 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà **sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.**

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.9 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a

regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**consumo umano**), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(*Consorzio Acquedotto Rurale di Teggie*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.